

Fano, lì 10.12.2025

A tutte le Aziende Clienti
loro sedi

CIRCOLARE N. 23/2025

**Oggetto: CONGUAGLIO FISCALE 2025 -
PAGAMENTO RETRIBUZIONI ENTRO IL 12.01.2026**

La presente per rammentarVi che il conguaglio fiscale di fine anno deve tenere conto di tutte le retribuzioni **erogate ai lavoratori** (dipendenti, collaboratori e amministratori), comprese eventuali erogazioni di fringe benefit, **entro il 12 gennaio dell'anno successivo**, nello specifico **entro il 12 gennaio 2026**; le retribuzioni corrisposte successivamente a tale data devono essere considerate di competenza dell'anno fiscale 2026 (non verranno pertanto considerate nel conguaglio 2025).

Ricordiamo l'importanza di tale adempimento, propedeutico alla compilazione della Certificazione Unica (CU) che dovrà essere **inviata telematicamente**, entro il 16.03.2026, all'Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediari abilitati.

Vi invitiamo a tenere in debita considerazione quanto sopra esposto e ad **informarci tempestivamente (entro e non oltre il 19.12.2025)** tramite mail, in merito alle retribuzioni riferite all'anno 2025 – mese di Dicembre compreso – **che non verranno di fatto corrisposte ai lavoratori entro il 12.01.2026**; ciò affinché il nostro Studio possa procedere ad effettuare i corretti conguagli fiscali (**ribadiamo che non sarà possibile intervenire successivamente con ripetizioni dei conguagli fiscali**) e conseguentemente una corretta compilazione della Certificazione Unica,

Rimaniamo comunque a disposizione per rispondere a qualsiasi Vostra esigenza.

Ricordiamo, inoltre, che si considera erogato entro il 12.01.2026 lo stipendio corrisposto mediante assegno datato o mediante bonifico effettuato entro tale data (non è valido il versamento effettuato, tramite bonifico, in data successiva con valuta retrodatata).

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*